

REGOLAMENTO ELETTORALE GENERALE

Approvato con delibera del Consiglio Accademico del 01 luglio 2025

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14 novembre 2025

Adottato con decreto della Presidente n. 1 del 29 gennaio 2026, assunto a prot. n. 121

TITOLO I

ELEZIONI DEL DIRETTORE

- Art. 1 – Indizione delle elezioni
- Art. 2 – Elettorato attivo
- Art. 3 – Elettorato passivo
- Art. 4 – Commissione elettorale
- Art. 5 – Ufficio elettorale
- Art. 6 – Sistema elettorale
- Art. 7 – Operazioni di voto
- Art. 8 – Chiusura delle votazioni
- Art. 9 – Operazioni di scrutinio
- Art. 10 – Proclamazione dell'Eletto
- Art. 11 – Ricorsi

TITOLO II

ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

- Art. 12 – Indizione delle elezioni
- Art. 13 – Elettorato attivo
- Art. 14 – Elettorato passivo
- Art. 15 – Commissione e ufficio elettorale
- Art. 16 – Insediamento dell'ufficio elettorale
- Art. 17 – Operazione di voto e sistema elettorale
- Art. 18 – Operazioni di scrutinio
- Art. 19 – Nomina degli eletti
- Art. 20 – Ricorsi

TITOLO III

ELEZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

- Art. 21 – Indizione delle elezioni
- Art. 22 – Elettorato attivo
- Art. 23 – Elettorato passivo
- Art. 24 – Commissione elettorale
- Art. 25 – Ufficio elettorale
- Art. 26 – Sistema elettorale
- Art. 27 – Operazioni di voto
- Art. 28 – Operazioni di scrutinio
- Art. 29 – Secondo scrutinio
- Art. 30 – Nomina degli eletti
- Art. 31 – Ricorsi
- Art. 32 – Procedura di designazione di due studenti nel Consiglio Accademico

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 33 – Designazione di uno studente nel Consiglio di Amministrazione
- Art. 34 – Designazione di un docente nel Consiglio di Amministrazione

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 – Diritto di accesso

TITOLO I – ELEZIONI DEL DIRETTORE

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono secondo quanto previsto nell'art. 21 dello Statuto, così come approvato dal Decreto Dirigenziale n.616 del 4 ottobre 2006, nel rispetto del presente regolamento.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Presidente almeno 6 mesi prima dalla scadenza del mandato del Direttore. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, sul sito dell'Istituzione e con invio al Ministero nonché a tutte le Istituzioni AFAM della Repubblica. Il Presidente valuterà gli eventuali e ulteriori strumenti di diffusione di detto provvedimento.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Direttore, qualunque ne sia la causa, l'indizione delle elezioni è effettuata non oltre il sessantesimo giorno successivo alla causa di cessazione.
4. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento deve inoltre:
 - a) stabilire il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
 - b) fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio dei Professori per la nomina della Commissione e dell'Ufficio elettorale;
 - c) fissare il termine entro il quale la eligenda Commissione Elettorale deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature;
 - d) fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio dei Professori per l'illustrazione da parte dei candidati ammessi del proprio programma;
 - e) fissare giorni e orari delle votazione che non possono superare i due giorni per ogni votazione e 8 ore nel corso di ogni singola giornata; le due possibili giornate di votazione non possono essere fissate ad una distanza maggiore di tre giorni l'una dall'altra, compresi gli eventuali giorni festivi;
 - f) designare il Responsabile del procedimento elettorale, ordinariamente individuato nel Direttore Amministrativo dell'Istituzione.

Articolo 2 - Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto, l'elettorato attivo spetta ai docenti ed agli accompagnatori al pianoforte dell'Istituzione con contratto Afam alla data di emissione del Decreto di indizione delle elezioni, siano essi assunti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato purché su cattedra vacante. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale su proposta del Responsabile del procedimento, è affissa all'Albo non oltre 10 giorni dalla nomina della Commissione.

Articolo 3 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte con contratto Afam alla data di emissione del decreto di indizione delle elezioni e ai docenti o accompagnatori al pianoforte, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a), della Legge 508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento i requisiti sono fissati nel citato art. 21 dello Statuto, che consistono nel possesso congiunto di:
 - esperienza professionale acquisita tra una o più di queste funzioni:
 - incarico di direzione o vicedirezione in Conservatori di Musica e Istituti musicali pareggiati;
 - incarico in qualità di consigliere di Consiglio Accademico o di Consiglio di Amministrazione di istituzioni AFAM;
 - incarico di Direzione di altra istituzione pubblica del settore musicale o anche in ambiti multidisciplinari e internazionali, per almeno un anno, unitamente al possesso di adeguato curriculum di attività artistica;
 - esperienza didattica acquisita in conservatori o istituti musicali pareggiati per almeno tre anni con contratto a tempo indeterminato
2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, attestazione di anzianità di servizio) devono pervenire alla segreteria dell'Istituzione nel termine determinato con il provvedimento di indizione. La dichiarazione di candidatura, corredata dalla documentazione, può essere fatta pervenire alla segreteria dell'Istituzione a mano ovvero a mezzo posta. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso la segreteria, che rilascia immediata ricevuta, al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo posta, la stessa dovrà essere inviata mediante raccomandata a/r confermata via e-mail all'indirizzo di PEO segreteria@vecchitonelli.it. Per il rispetto del termine farà fede la data di ricezione della raccomandata a/r presso l'Istituzione; non verranno pertanto valutate le candidature pervenute per qualsiasi ragione dopo il termine fissato per la ricezione. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal Responsabile del procedimento, che provvede a trasmetterle alla

Commissione Elettorale.

3. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone l'affissione all'Albo dell'Istituzione. La documentazione a corredo delle dichiarazioni di candidatura viene custodita dal Responsabile del procedimento e resta disponibile a tutti i titolari dell'elettorato attivo al fine di prenderne visione.

4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Regolamento. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione pure affissa all'Albo.

5. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi dieci giorni, la Commissione decide sul reclamo. Fra la data di pubblicazione delle candidature e la data delle elezioni, ai candidati viene garantito di poter presentare le proprie linee programmatiche in una riunione del Collegio dei Professori. Il Collegio, a tale scopo convocato, è presieduto da uno dei docenti presenti, che viene eletto a scrutinio segreto dagli intervenuti all'inizio della seduta stessa.

6. Dopo la pubblicazione della lista dei candidati idonei, al fine di garantire uniformità di esaustive informazioni al corpo elettorale, l'Istituzione assicura ad ogni candidato che ne faccia espressa richiesta una bacheca ove il candidato possa esporre materiale cartaceo che indica le linee programmatiche che questi intenda perseguire. Tali materiali rimarranno a disposizione degli elettori fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Articolo 4 - Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale, sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento. Essa è costituita dai tre membri titolari, In caso di assenza o impedimento subentreranno i membri supplenti designati in numero di due fra i Professori compresi nell'elenco di cui all'art. 2, designati dal Collegio dei Professori in un' apposita adunanza.

2. La Commissione, col voto dei tre componenti titolari (o col voto anche di uno o entrambi i supplenti nel caso in cui uno o due dei componenti titolari risulti assente), nomina nel suo seno il Presidente. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare ha il compito di:

- decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
- decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
- decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
- risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.

3. I componenti della presente Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Direttore.

4. I lavori della Commissione, verbalizzati dal presidente della commissione stessa, sono sottoscritti dai componenti la Commissione e, ove ritenuto necessario, pubblicati mediante affissione all'Albo dell'Istituzione.

5. In caso di assenza giustificata o impedimento di un componente titolare, subentra d'ufficio il docente supplente a cominciare da colui che abbia riportato il maggior numero di voti in sede di elezioni della commissione elettorale.

6. La Commissione Elettorale è eletta dal Collegio dei Professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. I due componenti supplenti saranno i candidati che si sono posizionati al quarto e quinto posto della graduatoria delle preferenze ricevute.

Articolo 5 - Ufficio elettorale

1. L'Ufficio Elettorale è costituito da un Presidente e due scrutatori titolari scelti fra i Professori compresi nell'elenco di cui all'art. 2, designati dal Collegio dei Professori in una apposita adunanza. Il segretario dell'ufficio elettorale è di norma individuato nel Direttore Amministrativo o suo delegato.

2. È compito dell'Ufficio Elettorale, nel rispetto del presente regolamento:

- gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
- esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
- redigere il verbale delle proprie attività.

3. I membri dell'Ufficio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore e non possono essere contestualmente membri della Commissione Elettorale.

4. L'Ufficio Elettorale è eletto dal Collegio dei Professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto può esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risultano eletti membri effettivi e provvedono a nominare il Presidente della Commissione al loro interno. I due candidati che nelle operazioni di voto del Collegio dei Professori siano risultati collocati al quarto e quinto posto subentrano, nell'ordine, ai componenti dell'Ufficio elettorale in caso di assenza giustificata o impedimento di uno dei membri designati componenti dell'Ufficio elettorale in caso di assenza giustificata o impedimento di uno dei membri designati.

Articolo 6 - Sistema elettorale

1. Le operazioni di voto si svolgono nelle giornate ed orari fissati nel decreto di indizione.
2. Per la prima votazione, e per tutte le eventuali successive votazioni che si rendano necessarie a norma del presente regolamento, il seggio rimarrà aperto dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00
3. Ogni elettore esprime una sola preferenza e la votazione avviene a scrutinio segreto.
4. Risulta eletto Direttore il candidato che in sede di prima votazione abbia raccolto preferenze in misura pari o superiore alla metà più uno degli aventi diritto.
5. Qualora in sede di prima votazione nessuno dei candidati abbia raggiunto tale quorum è dato corso alla seconda votazione che viene limitata ai due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi nella prima votazione.
6. Al termine della seconda votazione sarà eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di preferenze. Nel caso si verifichi un risultato di parità fra i due candidati, viene nominato Direttore colui che abbia la maggiore anzianità di servizio didattico.
7. La seconda votazione risulta valida qualunque sia il numero dei votanti.
8. Le operazioni di voto per l'elezione del Direttore si potranno svolgere anche tramite piattaforma digitale, accessibile anche da remoto, al fine di garantire la massima partecipazione e trasparenza del procedimento elettorale. In questo caso il voto elettronico sarà effettuato utilizzando la piattaforma telematica certificata Eligo (o altra analoga) per assicurare sicurezza, segretezza e correttezza delle operazioni di voto. Le modalità saranno comunicate dall'ufficio elettorale a tutto l'elettorato attivo e sostituiranno i successivi artt. 7, 8 e 9 del regolamento elettorale.

Articolo 7 - Operazioni di voto

1. Il Responsabile del procedimento provvede a quanto necessario affinché all'ora e giorno previsti dal decreto di indizione per la votazione siano consegnate al Presidente dell'Ufficio Elettorale: la lista degli aventi diritto al voto;
 - il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico; un timbro recante il logo o nominativo dell'Istituzione;
 - tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico;
 - l'urna e quant'altro occorra per la votazione, quali una cabina che assicuri la segretezza del voto e cancelleria.
2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente dell'ufficio elettorale determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annota gli estremi del documento di identità.
3. In mancanza di un documento, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente dell'Ufficio Elettorale, che appone la propria firma accanto a quella dell'elettore. L'elettore deve votare all'interno della cabina predisposta per l'occasione ed esprime il proprio voto tracciando un segno nella casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto. Può essere espressa una sola preferenza. La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro dell'Ufficio Elettorale.
4. Non è consentito permanere entro il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto possono votare esclusivamente gli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio. Alle operazioni di voto devono sempre essere presenti almeno due dei tre componenti dell'Ufficio elettorale.

Articolo 8 - Chiusura delle votazioni

1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:
 - numero dei votanti;
 - numero delle schede autenticate e non utilizzate;
 - numero delle schede non autenticate rimaste.
2. Le schede rimaste, autenticate e non, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri dell'Ufficio Elettorale e dal segretario dell'ufficio elettorale individuato nel Direttore Amministrativo o suo delegato. Compiute tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.

Articolo 9 - Operazioni di scrutinio

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di una preferenza. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
2. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
3. Il verbale riporta altresì:
 - il numero delle schede spogliate;

- il numero degli elettori che hanno votato.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, redatto dal Segretario (individuato nel Direttore Amministrativo o suo delegato) e firmato dai componenti l'Ufficio Elettorale e dal Segretario, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al Responsabile del procedimento elettorale.

Articolo 10 - Proclamazione dell'eletto

1. La Commissione Elettorale, in seduta non aperta al pubblico, da tenersi ove possibile subito dopo il ricevimento del suddetto verbale, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.
2. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale:
 - proclama il candidato vincitore delle elezioni;
 - provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione e quelli dell'Ufficio Elettorale all'Albo dell'Istituzione.
3. Dopo la proclamazione, il Direttore entra immediatamente in carica¹ e la mantiene per anni tre, salvo cessazione per cause di forza maggiore o per dimissioni.

Articolo 11 - Ricorsi

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio Elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla Commissione Elettorale, che decide entro i successivi cinque giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo, da parte di coloro che ne abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità, al Presidente dell'Istituzione, che decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale, dal Direttore e dal Presidente dell'Istituzione ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giudiziaria.

TITOLO II – ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Articolo 12 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni della Consulta degli Studenti si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore almeno 3 mesi prima dalla scadenza del mandato dell'organo. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, ed in esso viene indicato:
- il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 27, comma 2 dello Statuto dell'Istituzione e in ottemperanza a quanto previsto al comma 1 del Art. 12 del D.P.R. N. 132/2003;
 - la data, il luogo e l'ora delle votazioni;
 - il termine di presentazione delle candidature;
 - i requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
 - il Responsabile del procedimento, ordinariamente individuato nel Direttore Amministrativo dell'Istituzione.

Articolo 13 - Elettorato attivo

Compongono l'elettorato attivo gli studenti iscritti all'Istituzione che abbiano raggiunto il 18° anno di età nel giorno di scadenza del termine di presentazione delle candidature, ai sensi di quanto previsto all'art. 27, comma 2, dello Statuto.

Articolo 14 - Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti regolarmente iscritti all'Istituzione e che hanno raggiunto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità.
2. Le candidature devono pervenire alla segreteria dell'Istituzione nel termine determinato con il provvedimento di indizione. La dichiarazione di candidatura può essere fatta pervenire all'Istituzione a mano ovvero a mezzo posta. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso la segreteria, che rilascia immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo posta, la stessa dovrà essere inviata mediante raccomandata a/r confermata oppure via e-mail all'indirizzo di PEO segreteria@vecchitonelli.it; per il rispetto del termine farà fede la data di ricezione della raccomandata a/r presso l'Istituzione o la data di ricezione dell'e-mail. Si ritengono pertanto nulle le candidature pervenute, per qualsiasi ragione,

¹ L'incarico di Direzione decorre dal 1° novembre dell'anno accademico immediatamente successivo a quello di conferimento ed è formalmente assunto a partire da tale data.

dopo il termine fissato per la presentazione.

3. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente articolo sono raccolte dal Responsabile del procedimento designato dal Direttore che li trasmette alla Commissione Elettorale, la quale verifica i requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Regolamento.

4. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo.

5. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale di cui all'articolo seguente entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà il reclamo.

6. Le candidature possono essere associate ad un programma elettorale.

Articolo 15 - Commissione ufficio elettorale

1. Il Direttore nomina la Commissione Elettorale e l'Ufficio Elettorale. Ciascun organo è composto da tre membri dei quali tre due sono scelti tra i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio con incarico a tempo indeterminato, nonché fra i supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno scelto tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi del vecchio Ordinamento e quelli superiori di I e II livello ordinamentali e sperimentali.

2. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, per ciascun organo un membro supplente per i docenti e uno per gli studenti, che subentrano ai titolari in caso di loro assenza o impedimento. La Commissione e l'Ufficio elettorale nominano al proprio interno i rispettivi presidenti. Il segretario verbalizzante della Commissione è individuato nel presidente della commissione stessa. Il segretario verbalizzante dell'Ufficio elettorale è di norma individuato nel Direttore Amministrativo o suo delegato. I candidati alla nomina non possono essere componenti della Commissione Elettorale o dell'Ufficio Elettorale.

3. Per la validità delle sedute delle due commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

4. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:

- decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
- decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
- decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
- risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.

5. Il verbale dei lavori della Commissione e dell'Ufficio sono sottoscritti dal Segretario e dai rispettivi componenti; ove ritenuto necessario, tali verbali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo. In entrambi gli organi, caso di assenza o impedimento di un membro titolare, subentra d'ufficio un supplente con precedenza per quello più anziano d'età.

Articolo 16 - Insediamento dell'ufficio elettorale

1. L'Ufficio Elettorale si insedia almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:

- il controllo dei locali e delle urne;
- la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro dell'Istituzione e la firma di un componente l'Ufficio elettorale

2. La Commissione Elettorale, col supporto del Responsabile del procedimento, predispone tutto il materiale utilizzato dall'Ufficio Elettorale per le operazioni di voto ivi comprese l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

Articolo 17 - Operazioni di voto e sistema elettorale

1. Le operazioni di voto si svolgono nelle ore e nei giorni indicati nel decreto di indizione. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente l'Ufficio Elettorale, e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori. Il voto, individuale e segreto, è espresso segnando con una croce il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda è indicata anche la data di nascita degli interessati.

2. Il numero massimo di preferenze esprimibili dal singolo elettore, non può superare il numero di rappresentanti da eleggere, ridotto di una unità.

3. Sono nulle sia le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, sia quelle su cui siano stati apposti segni di riconoscimento e quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate o ne risulti impossibile l'identificazione del candidato scelto.

4. Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto si procede di seguito alla seconda votazione, ove saranno eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti indipendentemente dal numero di partecipanti al voto. A parità di voti viene

eletto il candidato più anziano di età.

5. Non è consentito permanere entro il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto, possono essere ammessi a votare esclusivamente gli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

6. In caso di voto online i docenti aventi diritto al voto, costituenti l'Elettorato Attivo, riceveranno assieme alle modalità di voto le credenziali, nella propria casella di posta elettronica, per accedere alla piattaforma online certificata.

Articolo 18 - Operazioni di scrutinio

1. Qualora possibile, al termine delle operazioni di voto si procede immediatamente allo scrutinio delle schede. Al termine dello scrutinio, il Presidente dell'Ufficio Elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi verbali, sottoscritti dai componenti dell'Ufficio e dal Segretario.

2. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione Elettorale che procede alla proclamazione degli eletti e attesta i voti riportati da ogni candidato. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituzione entro il giorno successivo a quello della votazione o a quello successivo allo scrutinio, quando – per motivi di necessità - non coincidano.

Articolo 19 - Nomina e surroga degli eletti

1. Il Direttore, con proprio decreto, nomina gli studenti nella Consulta degli Studenti che assumono la carica all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione.

2. La Consulta dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.

3. Gli eletti sono dichiarati decaduti prima della scadenza naturale, con decreto del Direttore, quando perdono la qualità di studenti iscritti all'Istituzione, quando non partecipino ad oltre 5 sedute dell'organo senza valido e giustificato motivo o in caso di rinuncia scritta.

4. In via ordinaria, il Direttore decreta la surroga col primo dei non eletti alle precedenti elezioni; in caso decada o rinunci almeno il 50% degli eletti in carica, provvede a rinnovare le elezioni dell'intero organo in via anticipata.

Articolo 20 - Ricorsi

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio Elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla Commissione Elettorale, che decide entro i successivi tre giorni.

2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo da parte di coloro che ne abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità, al Presidente dell'Istituzione, che decide sui ricorsi in via definitiva nei successivi cinque giorni.

3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale, dall'Ufficio Elettorale, dal Direttore e dal Presidente dell'Istituzione ai sensi dei precedenti commi e articoli è ammesso ricorso presso la competente Autorità giudiziaria.

TITOLO III – ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Articolo 21 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio Accademico si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore almeno 3 mesi prima dalla scadenza del mandato dell'organo. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto ed in esso viene indicato:

- il numero dei membri del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del DPR 132/2003;
- la data, il luogo e l'ora delle votazioni;
- il termine di presentazione delle candidature;
- i requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
- il Responsabile del procedimento, in via ordinaria individuato nel Direttore Amministrativo dell'Istituzione.

Articolo 22 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte assunti a tempo indeterminato e ai titolari di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale è affissa all'Albo non oltre 10 giorni dalla nomina della Commissione.

Articolo 23 - Elettorato passivo

1. Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri, di cui 4 docenti, 2 studenti e il Direttore. L'elettorato passivo per la

Via Goldoni, 8 – 41121 Modena - Tel +390592032925 – C.F.94144790360

www.vecchitonelli.it - segreteria@vecchitonelli.it – PEC amministrazione@vecchitonelli.it

componente docenti del Consiglio Accademico spetta ai docenti a tempo indeterminato e agli incaricati in posizione contrattuale di durata almeno pari al periodo temporale del mandato, che abbiano svolto attività di insegnamento per almeno 3 anni.

2. L'elettorato passivo per la componente studenti del Consiglio Accademico spetta a tutti gli studenti iscritti all'Istituzione di età pari o superiore ai 18 anni.

3. I Docenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione Elettorale la dichiarazione di candidatura corredata dalla prescritta documentazione.

4. La dichiarazione di candidatura, corredata dalla documentazione, può essere fatta pervenire alla Segreteria dell'Istituzione a mano ovvero a mezzo posta. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso la segreteria, che rilascia immediata ricevuta, al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo posta, la stessa dovrà essere inviata mediante raccomandata a/r confermata oppure via e-mail all'indirizzo di PEO segreteriamodena@vecchitonelli.it. Per il rispetto del termine farà fede la data di ricezione della raccomandata a/r presso l'Istituzione e la data di ricezione dell'e-mail; non vengono pertanto ritenute valide le candidature pervenute, per qualsiasi motivo, dopo il termine prescritto. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal Responsabile del procedimento che li trasmette alla Commissione Elettorale.

5. I candidati che lo ritengano opportuno possono presentare un proprio curriculum che esponga anche le competenze ritenute utili per lo svolgimento delle funzioni di componente il Consiglio Accademico. Tale curriculum viene conservato presso la Segreteria dell'Istituzione a disposizione degli elettori. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico indicando il gruppo di materie o l'area di appartenenza di ciascun candidato e ne dispone l'affissione all'Albo. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Regolamento.

6. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta alla Commissione Elettorale che informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo. In data compresa tra il settimo e trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni, è convocato un Collegio dei Professori per consentire ai candidati, che lo ritengano opportuno, la illustrazione del proprio programma

Articolo 24 - Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.

2. La Commissione Elettorale si compone di tre membri, individuati dal Collegio dei Docenti al proprio interno; una volta costituita, essa nomina al proprio interno il Presidente.

3. Durante le operazioni di voto deve essere garantita la presenza di almeno due dei membri della Commissione

4. Il segretario verbalizzante della Commissione elettorale è di norma individuato nel presidente della Commissione stessa.

5. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:

- decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
- decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
- decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
- risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.

6. I componenti della presente Commissione non possono presentare la propria candidatura come componenti del Consiglio Accademico.

7. I lavori della Commissione sono sottoscritti dai componenti; ove ritenuto necessario, i verbali sono pubblicati all'Albo dell'Istituzione.

8. In caso di assenza di un membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello che abbia riportato il maggior numero di voti.

9. La Commissione Elettorale è eletta dal Collegio Professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. I due componenti supplenti saranno i candidati che si sono posizionati al quarto e quinto posto della graduatoria delle preferenze ricevute.

Articolo 25 - Ufficio elettorale

1. L'Ufficio Elettorale è costituito da tre docenti scelti fra quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 22 designati dal Collegio dei Docenti in una apposita adunanza; i tre designati nominano al loro interno il Presidente.

Il segretario dell'Ufficio è di norma individuato nel Direttore Amministrativo o suo delegato. È compito dell'Ufficio Elettorale, nel rispetto del presente regolamento:

- gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
- esaminare e attribuire eventuali voti contestati.

2. I membri dell'Ufficio Elettorale non possono presentare la propria candidatura per il Consiglio Accademico e non possono essere contestualmente membri della Commissione Elettorale. In caso di assenza di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente, iniziando da quello che abbia riportato il maggior numero di voti.

3. L'Ufficio Elettorale è eletto dal Collegio dei professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto può esprimere fino ad un massimo di due preferenze; risultano eletti i tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. I due componenti supplenti vengono individuati in coloro che siano risultati quarto e quinto posto nell'ordine delle preferenze.

Articolo 26 - Sistema elettorale

1. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata/e fissata/e nel decreto di indizione. La prima votazione, che viene ritenuta valida indipendentemente dal numero dei votanti, può essere stabilita dal decreto di indizione in uno o due giorni, purché a distanza non superiore a tre giorni l'uno dall'altro, ed il seggio resta aperto per almeno 4 ore nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

2. Ogni elettore esprime fino a un massimo di 2 preferenze e l'operazione avviene a scrutinio segreto. Risultano eletti i quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Nei casi di parità di voti, risulta eletto il più anziano di servizio: si tiene conto della maggiore anzianità di servizio di ruolo e/o con incarico annuale su posto vacante nell'Istituzione e in una o entrambe delle due ex Istituzioni " Vecchi" e "Tonelli".

3. Qualora non vi siano candidature in numero pari o superiore agli eligendi è indetto un secondo scrutinio per eleggere i componenti ancora carenti nell'organo; anche in tale seconda votazione sono eleggibili tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 comma 2 del presente regolamento indipendentemente dal fatto di avere o meno presentato la candidatura.

4. Il Direttore con proprio decreto nomina i Docenti nel Consiglio Accademico, i quali assumono la carica all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione.

Articolo 27 - Operazioni di voto

1. Il Responsabile del procedimento provvede a quanto necessario affinché all'ora fissata per il giorno della votazione siano consegnate al Presidente dell'Ufficio Elettorale:

- la lista degli aventi diritto al voto;
- il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico; un timbro recante il logo o nominativo dell'Istituzione;
- tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico;
- l'urna e quant'altro occorra per la votazione, quali una cabina che assicuri la segretezza del voto e cancelleria;
- Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.

2. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In mancanza del documento, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente dell'Ufficio Elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.

3. Durante le operazioni di voto deve essere garantita la presenza di almeno due membri dell'ufficio elettorale. L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando un segno nella casella posta a fianco dei nominativi dei candidati prescelti.

4. Ogni elettore esprime il proprio voto a favore di un numero massimo di due candidati e l'operazione avviene in modo rigorosamente segreto. La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro dell'Ufficio Elettorale.

5. Non è consentito permanere entro il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto, possono votare esclusivamente gli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

Articolo 28 - Operazioni di scrutinio

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità o nelle quali non sia possibile desumere il nome del candidato votato. Sono bianche le schede che non indicano alcuna preferenza.

2. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente dall'Ufficio elettorale, dandone atto nel verbale.

3. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.

4. Il verbale riporta altresì:

- il numero delle schede spogliate;

- il numero degli elettori che hanno votato.

5. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, stilato dal segretario e dallo stesso sottoscritto assieme ai componenti l'Ufficio Elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al Responsabile del procedimento elettorale.

Articolo 29 - Secondo scrutinio

1. La Commissione Elettorale, quando prenda atto che non risultano eletti, in tutto o in parte, i 4 componenti, invita il Direttore ad indire una nuova seduta di votazione entro i 30 giorni successivi per completare la composizione dell'organo. In tale nuova seduta saranno eleggibili tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio in possesso dei requisiti di cui all'art. 23, comma 2 del presente regolamento.

2. A tal fine la Commissione Elettorale verifica la sussistenza dei requisiti in capo ai docenti in servizio presso il Conservatorio ed affigge la lista degli eleggibili entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data della nuova votazione.

3. Risultano eletti coloro che risultino, in sequenza, i più votati e che dichiarino per iscritto di accettare la nomina entro i 5 giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta nomina cui il Responsabile del procedimento è incaricato di provvedere.

Articolo 30 - Nomina e surroga degli eletti

1. Il Direttore, con proprio decreto, nomina i Docenti nel Consiglio Accademico che assumono la carica all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione. Tale Decreto viene pubblicato all'Albo dell'Istituzione.

2. Il Consiglio Accademico, nominato con decreto del Direttore, dura in carica tre anni scolastici e i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Il Direttore, con proprio decreto, provvede a dichiarare la decadenza di uno o più docenti dell'organo qualora essi perdano la qualità di docenti dell'Istituto o dichiarino per iscritto la rinuncia; il Direttore può procedere a dichiararne la decadenza anche in caso di assenza ad oltre 5 sedute dell'organo senza giustificato motivo.

4. Coi medesimi decreti, il Direttore procede pure alla surroga del/dei docente/i decaduto/i o dimissionario/i designando quale componente il primo dei non eletti alle ultime elezioni e successivamente chi segua nella graduatoria.

5. Quando non risulti possibile integrare l'organo e nello stesso permangano meno di 3 docenti, il Direttore indice nuove elezioni limitate ai posti scoperti nell'organo, i cui eletti entrano immediatamente in carica senza attendere l'anno scolastico successivo.

Articolo 31 - Ricorsi

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio Elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla Commissione Elettorale, che decide entro i successivi tre giorni.

2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo da parte di coloro che ne abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità, al Presidente dell'Istituzione, che decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.

3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale, dal Direttore e dal Presidente dell'Istituzione ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giudiziaria.

Articolo 32 - Procedura di designazione di due studenti nel Consiglio Accademico

1. La Consulta degli Studenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, lettera b), dello Statuto e all'art. 12, comma 1, del DPR 132/2003, elegge i due studenti a far parte del Consiglio Accademico. L'elezione della componente studentesca nel Consiglio Accademico avviene entro una rosa di nominativi di studenti iscritti regolarmente all'Istituzione, di età pari o superiore ai 18 anni e che non siano componenti la Consulta stessa. Ciascun componente della Consulta provvede ad esprimere due preferenze. I due nominativi che raggiungano il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico.

2. In caso di parità, prevale l'anzianità di iscrizione all'Istituzione o ad una o entrambe le ex Istituzioni "Vecchi" e "Tonelli"; in caso di ulteriore parità, prevale il candidato con l'anzianità anagrafica maggiore. L'incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico ha durata triennale e non è rinnovabile per più di una volta consecutiva.

3. In caso di decadenza per la perdita della qualifica di studente dell'Istituzione o per rinuncia di uno degli eletti, subentra nella carica il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti nella graduatoria.

4. In caso non risulti possibile la surroga o risulti decaduto o dimesso più di uno degli eletti nel Consiglio Accademico, il Direttore promuove una nuova elezione da parte della Consulta degli Studenti per completare la rappresentanza degli studenti entro il Consiglio Accademico.

TITOLO IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 33 - Designazione di uno studente nel Consiglio di Amministrazione

1. La Consulta degli Studenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lettera d) dello Statuto, elegge lo studente componente del CDA tra i propri membri, ferma la necessità che risulti iscritto all'Istituzione e abbia età di almeno 18 anni. 2. Lo studente componente del Consiglio di amministrazione viene nominato dai componenti la Consulta degli Studenti col voto della maggioranza assoluta degli stessi; L'incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva. Qualora lo studente perda la qualità di iscritto all'Istituzione o rinunci all'incarico, la Consulta degli Studenti provvede senza indugio alla surroga.

Articolo 34 - Designazione di un docente nel Consiglio di Amministrazione

1. L'elezione della componente docente nel Consiglio di Amministrazione avviene entro una rosa di nominativi ottenuta mediante le proposte formulate da ciascun componente della Consiglio Accademico. Ciascun componente il Consiglio provvede ad esprimere una preferenza con voto palese. Il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di parità prevale l'anzianità di servizio in ruolo o con incarico annuale su posto vacante nell'Istituzione o nelle due ex Istituzioni "Vecchi" e "Tonelli" e, in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica.

L'incarico del rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.

3. In caso di decadenza a seguito del venir meno della qualità di docente dell'Istituzione o in caso di rinuncia da parte del designato l'incarico è affidato, con decreto del Direttore, al candidato immediatamente successivo nella graduatoria risultante dall'ultima votazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Diritto di accesso²

1. L'attività amministrativa dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "O. Vecchi – A. Tonelli" di Modena si svolge nel rispetto dei principi in tema di trasparenza, informazione, partecipazione e diritto di accesso previsti dalla normativa vigente, e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Specifiche disposizioni attuative della suddetta normativa sono emanate con apposito regolamento.

2. L'Istituzione provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, anche raccolte in banche dati, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di raccolta previsti dalla normativa vigente ed in particolare del D.L. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Specifiche disposizioni attuative della suddetta normativa sono emanate con apposito regolamento.

Articolo 36 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo dell'Istituzione; eventuali successive modifiche e/o integrazioni saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e diverranno esecutivi dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'Istituzione. Successivamente all'adozione del presente Regolamento, sarà cura dell'Istituzione darne la massima diffusione nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.

² Ai sensi dell'Art. 4, comma 1, dello Statuto)